

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCA DI NELLA

Seduta del 11/02/2021

FATTO

La parte ricorrente espone, allega e chiede nel ricorso quanto segue.

- Il 29/06/2011 ha stipulato con l'intermediario un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente nel mese di agosto 2015.
- In sede di estinzione anticipata non ha ottenuto il rimborso integrale di quanto le spettava a titolo di oneri non goduti.
- Dopo aver esperito infruttuosamente il reclamo, parte ricorrente ha proposto ricorso chiedendo il rimborso di complessivi € 1.163,88, calcolati secondo il criterio pro rata, a titolo di oneri contrattuali non maturati, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Nelle controdeduzioni l'intermediario espone, allega e chiede quanto segue.

- Ha correttamente operato rimborsando alla ricorrente in sede di estinzione la somma di € 408,20 a titolo di Commissioni di rete distributiva non maturate.
- Al contratto sono pacificamente applicabili i principi fissati nella decisione del Collegio di Coordinamento n. 10003/2016, che ha sancito la correttezza e legittimità dei propri criteri di calcolo dei rimborsi operati in sede di estinzione anticipata del finanziamento.
- Per quanto riguarda gli oneri assicurativi, il Piano annuale di rimborso, sottoscritto dalla ricorrente, indica l'importo da restituire a titolo di oneri assicurativi non maturati.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- A tale titolo le compagnie assicurative hanno già rimborsato alla ricorrente la somma di € 170,92, che risulta anche superiore a quanto riportato nel piano suddetto.
- Poiché il costo relativo alle spese di istruttoria è di natura *up front*, si oppone alla richiesta di restituzione. Al riguardo si ritiene non applicabile ai contratti già estinti la pronuncia Lexitor della CGUE. Le norme delle direttive europee non sono direttamente applicabili ai rapporti tra privati.
- L'intermediario chiede che si dichiari cessata la materia del contendere quanto agli oneri assicurativi e che si respinga nel resto ogni pretesa in quanto infondata in fatto e in diritto.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo di una parte delle commissioni bancarie e finanziarie nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio (o con delegazione di pagamento), a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

Secondo il primo consolidato orientamento dell'ABF in materia, confermato dal Collegio di Coordinamento (decisioni n. 10035/2011 e 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. art. 125-*sexies* TUB; Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011; art. 49 del Regolamento Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater* d.l. n. 179/2012; lettera al mercato congiunta di Banca d'Italia e Ivass del 26 agosto 2015). Sulla base di tale orientamento:

1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*, rimborsabili *pro quota*);

2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up front* e *recurring*, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo il quale, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;

3) l'importo da rimborsare deve essere determinato, com'è noto, secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue, oppure secondo quanto precisato dal Collegio di coordinamento (n. 10003/2016);

4) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente.

È principio anch'esso consolidato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi



relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater*, d.l. n. 179/2012). Principio su cui il Collegio coordinamento si è già ampiamente pronunciato (tra le altre, decisioni n. 10035/2016, 6167/2014).

Anche riguardo ai costi assicurativi è pacifico che obbligato al rimborso (in via solidale) sia (anche) l'intermediario mutuante, il quale non può eccepire la propria carenza di legittimazione passiva (atteso il rapporto di accessorietà del contratto assicurativo rispetto al rapporto di finanziamento, nonché il pagamento del premio assicurativo per tramite dello stesso intermediario mutuante) (Collegio di Coordinamento, decisioni n. 10035/2016 e n. 6167/2014), pur se sussiste ancora incertezza circa i criteri da seguire per la quantificazione dell'importo da rimborsare e, più in particolare, circa la valutazione di conformità delle previsioni negoziali contenute nella polizza assicurativa (e richiamate dal contratto di finanziamento) alle disposizioni normative di riferimento (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater* e *quinquies*, d.l. n. 179/2012), ferma restando la necessità che il criterio di calcolo sia comunque chiarito *ex ante* (decisione n. 6167/2014).

Le clausole che escludono la rimborsabilità dei costi in caso di estinzione anticipata sono da considerarsi inefficaci, in quanto l'obbligo di restituzione trova fondamento in una norma derogabile soltanto a favore del cliente ex art. 127, comma 1, tub (decisione n. 7909/2014, n. 2375/2013).

Nella decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente principio di diritto che ha in parte cambiato l'orientamento sopra illustrato a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea (caso Lexitor), immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi: l'art.125-*sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi dunque i costi *up front*.

Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continua ad applicarsi l'orientamento consolidato dell'ABF.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, il Collegio di Coordinamento argomenta per tale fattispecie, che non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità ai sensi dell'art. 1374 c.c. per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125-*sexies* TUB, con riguardo ai costi *up front*. Effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi. In proposito, il Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (quindi relativamente proporzionale) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento.

Nel merito della presente vicenda, dalla documentazione allegata risulta che il finanziamento in esame è stato estinto a seguito del pagamento di n. 49 rate delle 120 complessive sulla base del conteggio estintivo del 31/08/2015.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La ricorrente versa in atti copia del Piano annuale di rimborso da lei sottoscritto che riguarda i costi B (Interessi nominali) e D (Commissioni rete distributiva) e gli oneri assicurativi F (rischio vita) e G (rischio impiego) e reca le condizioni di rimborso.

Quanto alla qualificazione degli oneri contrattuali, sulla base degli orientamenti condivisi il Collegio ritiene che le Spese di istruttoria (C) e le Commissioni rete distributiva (D) siano costi *up front*. Tuttavia, mentre le Spese sono da rimborsare integralmente in base alla "curva degli interessi", le Commissioni Rete Distributiva sono da restituire per il 60% secondo i criteri e la misura del rimborso previsti nel "*Piano annuale di rimborso interessi e commissioni*", esprime il criterio contrattuale, e per il 40% in applicazione della "curva degli interessi".

Il predetto Piano annuale prevede anche per ciascuna scadenza la quota di oneri assicurativi restituibile in caso di estinzione anticipata. Per il caso di estinzione in corrispondenza della rata n. 49 è previsto il rimborso di € 160,81. L'intermediario riferisce che le compagnie assicurative hanno provveduto a rimborsare a tale titolo la somma totale di € 170,92. Al riguardo, produce evidenze di un bonifico di € 141,11 munito di CRO e di un bonifico di € 29,81 munito di TID. Sulla base di detti documenti deve quindi ritenersi provato l'avvenuto pagamento degli oneri assicurativi non maturati.

In applicazione di quanto sopra illustrato e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute, risulta che alla parte ricorrente è dovuta la somma di € 436,00. Detto importo è inferiore a quello richiesto in quanto la ricorrente applica il criterio pro rata a tutte le voci di costo.

Quanto agli interessi legali, è orientamento del Collegio riconoscere la loro corresponsione dal momento del reclamo, trattandosi di una obbligazione pecuniaria di natura meramente restitutoria e non risarcitoria (Collegio di coordinamento, n. 5304/2013).

Pertanto, il Collegio ritiene il ricorso meritevole di accoglimento parziale e riconosce il diritto della ricorrente a ottenere dall'intermediario la restituzione della somma di € 436,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 436,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA